



(Provincia di Perugia)
Zona Sociale n. 4

REGOLAMENTO AFFIDO ETERO-FAMILIARE E SOSTEGNO FAMILIARE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 28/09/2011

Art. 1 Oggetto

L'affido familiare è disposto dal Comune di competenza ed è regolato:

- dalle norme contenute nella legge 184/83, modificata con legge 149/01, che sancisce il diritto del minore a "crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia",
- dalla DGR n. 547 del 30.5.2001 "Adozione dei protocolli organizzativo, metodologico e operativo in materia di adozioni internazionali, nazionali e affidamento familiare"
- dalla DGR n. 21/05, in attuazione del DPCM 14.2.2001, sull'approvazione degli atti di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio sanitarie.

Il presente Regolamento è un riferimento normativo che definisce i criteri, i tempi e le modalità dell'affidamento familiare, i diritti e gli impegni del bambino/a, ragazzo/a, delle famiglie di origine, delle famiglie affidatarie e delle Amministrazioni Comunali della Zona Sociale n.4.

Art. 2 Finalità

L'affidamento familiare è un intervento a tempo determinato di aiuto e sostegno socio-educativo il cui obiettivo primario è il superamento della situazione di disagio e/o difficoltà di un ragazzo/a e della sua famiglia che temporaneamente non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive, educative e di cura.

Art. 3 Definizioni

1) Affido etero-familiare

La L.149/01 all'Art.2, sancisce che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'Art.1, può essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Attraverso questo intervento il minore incontra una nuova famiglia che lo accoglie presso di sé e si impegna a dare risposte significative ai suoi bisogni di crescita.

L'affidamento, a parenti o ad estranei, può essere di tipo:

a)consensuale quando è disposto dai servizi sociali dell'Ente Locale, previo consenso dei genitori o del tutore; il Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo l'affidamento con decreto e non può durare più di 24 mesi .

b)giudiziale quando manca l'assenso dei genitori naturali o del tutore ed è disposto dal Tribunale per i Minorenni.

In entrambe le tipologie deve essere sentito il parere del minore che abbia compiuto i 12 anni o, se del caso, anche di età inferiore.

L'affidamento familiare può assumere diverse forme:

- a tempo pieno, quando il bambino/a, ragazzo/a vive con la famiglia affidataria;
- a tempo parziale, quando il bambino/a, ragazzo/a sta con la famiglia affidataria durante il giorno o per alcuni pomeriggi o nei fine settimana o nelle vacanze scolastiche.

2)Sostegno familiare

La L.149/01, Art.1 sancisce che "Stato, regioni ed enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia."

Il sostegno familiare è un intervento socio-educativo a tempo parziale, non residenziale, per minori con una rete parentale e sociale "debole" per far fronte a piccole necessità quotidiane:

- recupero scolastico,
- accompagnamento per rispondere alle diverse esigenze quotidiane,
- esperienze di tempo libero e/o formazione professionale con il nucleo di appoggio,
- sostegno e guida per cure e controlli sanitari, ecc.

Art. 4 Diritti del bambino/a o ragazzo/a, della famiglia d'origine e della famiglia affidataria.

1) Il bambino/a, ragazzo/a ha diritto:

- ad essere preparato, informato e ascoltato rispetto al progetto di affido o di sostegno;
- a mantenere i rapporti con la propria famiglia;
- a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando ciò non contrasta con l'interesse del bambino/a, ragazzo/a .

2) La famiglia d'origine ha diritto:

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento o sostegno, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto di affido;
- a mantenere rapporti con il proprio figlio/a;
- ad essere sostenuta per superare le proprie difficoltà.

3) La famiglia affidataria o di sostegno ha diritto:

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento o sostegno, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto di affido o sostegno;
- ad avere un sostegno individuale e/o di gruppo;
- ad avere facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali;
- ad avere un contributo svincolato dal reddito, indicizzato annualmente, nonché il rimborso, parziale o totale, di spese straordinarie sostenute.

Art. 5 – Organizzazione dei Servizi e competenze

Il Servizio Sociale territoriale ha la responsabilità del programma di aiuto alla famiglia di origine e del progetto di affido familiare.

L'affidamento è realizzato con il lavoro integrato dei Servizi Sociali territoriali e del Servizio Affidi che si incontrano periodicamente e che, eventualmente, possono essere supportati da una supervisione all'uopo prevista.

Soggetti coinvolti:

1) I Servizi Sociali Territoriali (Uffici di Cittadinanza e/o Servizio Sociale di Base) svolgono le seguenti funzioni:

- a) sviluppano attività di informazione, sensibilizzazione, pubblicizzazione e orientamento delle persone per favorire una cultura dell'accoglienza anche in collaborazione con Associazioni di Volontariato e con realtà del Privato Sociale;
- b) esprimono una diagnosi psico-sociale approfondita della situazione familiare, utilizzando tutti gli elementi di conoscenza già esistenti, avvalendosi, se del caso, dei servizi specialistici della ASL;

c) formulano un progetto mirato con le motivazioni, gli obiettivi, la durata prevedibile, il programma d'aiuto alla famiglia d'origine, gli impegni del Servizio e delle famiglie, le modalità degli incontri tra famiglie e Servizio;

d) individuano le caratteristiche della famiglia affidataria ritenute prioritarie per un possibile abbinamento;

e) collaborano con il GOA (Gruppo Operativo Affidi) per definire il progetto d'affido, individuare la famiglia affidataria e redigere il contratto di Affido;

f) seguono lo svolgimento del progetto di affido con verifiche periodiche tra gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie e il bambino/a, ragazzo/a, predisponendo tutti gli interventi di sostegno necessari al minore e alla sua famiglia di origine e relazionando periodicamente agli Organi Giudiziari come stabilito dall'art. 4 della Legge 149/01.

2) Il Servizio Affidi è articolato in Gruppi interdisciplinari: GOA (Gruppo Operativo Affidi), GVF (Gruppo Valutazione Famiglie) e BANCA FAMIGLIE, composti da Assistenti Sociali Comunali e Psicologi dell'Azienda ASL, al fine di predisporre tutte le risorse, le azioni e le procedure necessarie a realizzare i progetti di affido familiare.

Il Servizio Affidi ha come referente un'Assistente Sociale Comunale che ne coordina la programmazione delle attività ed il corretto funzionamento.

3) Il G.OA svolge funzioni di:

- Consulenza e accompagnamento ai Servizi Sociali territoriali, ed eventualmente ai Servizi specialistici dell'Azienda ASL coinvolti, per la costruzione di un adeguato progetto di affido familiare;

- attivazione della Banca famiglie per la scelta e l'abbinamento con le famiglie affidatarie;

- avviamento delle procedure amministrative per la realizzazione del progetto di affido (firma del contratto, comunicazione dell'avvio dell'affido, richiesta di erogazione del contributo e di stipula dell'assicurazione prevista per la famiglia affidataria);

- garanzia nei confronti dei soggetti istituzionali, della famiglia affidataria, della famiglia di origine del bambino/a, ragazzo/a;

- cura di tutte le procedure necessarie alla conclusione dell'affido.

4) Il G.V.F. svolge funzioni di:

- conoscenza e valutazione dell'effettiva disponibilità delle persone e famiglie interessate all'affido attraverso un lavoro di informazione, formazione individuale e/o di gruppo riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento, e acquisendo tutti gli elementi sociali e psicologici necessari alla valutazione del sistema familiare nel suo complesso;
- invio delle schede di conoscenza e valutazione delle famiglie alla Banca famiglie;
- restituzione alla Banca famiglie degli esiti del percorso valutativo, fornendo il maggior numero di elementi informativi utili per garantire l'utilizzo ottimale delle famiglie.

5) La BANCA FAMIGLIE ha funzioni di:

- raccolta e catalogazione delle disponibilità delle famiglie, valutate dal G.F.V., provenienti dai Comuni degli Ambiti Sociali territoriali n. 2- 3 - 4 -5;
- formulazione di ipotesi di disponibilità di famiglie affidatarie in base agli elementi forniti dal G.O.A., al fine di scegliere la famiglia affidataria idonea per rispondere ai bisogni educativi, affettivi e di cura del bambino/a e della sua famiglia di origine. Attivazione dei contatti preliminari con la famiglia affidataria individuata necessari ad avviare il progetto di affido;
- mantenimento dei contatti periodici con le famiglie affidatarie presenti nella Banca per aggiornamento dati e per informarle su eventuali iniziative.

Art. 6 - Impegni del Comune

Il Comune di competenza, appartenente alla Zona Sociale n.4, quale Ente responsabile dell'intervento di affido familiare o sostegno familiare, provvede a:

- formalizzare il progetto di affido familiare, sia consensuale che giudiziario, e il sostegno familiare utilizzando un "contratto" dove sono indicati: durata, eventuali contributi alla famiglia affidataria o di sostegno, interventi per il minore e per la famiglia d'origine, tempi di verifica, diritti e doveri delle persone e dei servizi coinvolti;
- erogare un'indennità mensile a titolo di contributo di mantenimento del minore, svincolato dal reddito e indicizzato annualmente, come stabilito dal comma 4 dell'art. 5 della Legge 149/2001, il cui importo viene determinato annualmente dai Comuni, in base alle proprie risorse: oltreché rimborsare le spese straordinarie sostenute nei limiti prefissati dall'Ente, a favore degli affidatari o

delle persone disponibili al sostegno, e attivare la copertura assicurativa per incidenti dei minori affidati e degli affidatari, nonché per i danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affido;

- comunicare al Giudice Tutelare l'avvio del progetto di affido consensuale per la convalida dell'intervento;

- garantire il rispetto dei diritti del bambino/a, ragazzo/a, della famiglia affidataria, della famiglia d'origine;

- promuovere l'aggiornamento degli operatori favorendo l'approfondimento e la rielaborazione delle esperienze in atto e la riflessione della metodologia di lavoro, nonché la preparazione e la formazione delle famiglie e delle persone che si rendono disponibili per l'affido.

- garantire a tutte le famiglie interessate ed ai vari contesti sociali organizzati all'interno delle singole comunità, capillari informazioni sul Servizio, con lo scopo di sostenere la cultura dell'affidamento familiare e sempre maggiore attenzione alle questioni inerenti la tutela e la protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale informativo e campagne di sensibilizzazione.

Art. 7– Impegni della famiglia d'origine

La famiglia d'origine dei minori in affido si impegna a:

- aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affido ed a collaborare con i Servizi e con la famiglia affidataria;

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria, come concordato con gli operatori dei Servizi e, nel caso di affido giudiziario, nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

ART 8 – Impegni della famiglia affidataria

La famiglia affidataria si impegna a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del bambino/a, ragazzo/a in collaborazione con i Servizi tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori;

- mantenere, concordando le modalità con gli operatori dei Servizi, i rapporti con la famiglia d'origine e, nel caso di affido giudiziario, nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare riservatezza circa la situazione del minore e della famiglia d'origine;
- collaborare con i Servizi e con la famiglia d'origine, anche in relazione alle attività di verifica sull'andamento dell'affidamento, secondo le modalità e i tempi specificati nel progetto;
- collaborare con i Servizi Sociali territoriali e con il Servizio affidi dell'Ente Locale a promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte alle comunità locali per favorire la cultura dell'accoglienza.

ART. 9 – Conclusione dell'affidamento

L'affidamento si conclude con provvedimento dell'Ente Locale o dell'Autorità Giudiziaria che lo ha disposto ai sensi dell'art. 4 della Legge 149/01.

I Servizi Sociali territoriali hanno il compito di preparare la conclusione del progetto di affido, di attuare l'azione di sostegno finalizzata ad aiutare il bambino/a, ragazzo/a, la sua famiglia e la famiglia affidataria a realizzare il rientro e di mantenere per il tempo necessario, ove opportuno, i rapporti del minore con la famiglia affidataria .

Il Servizio Affidi, attraverso il G.O.A., cura le procedure necessarie per la conclusione dell'affido e per il rientro della famiglia affidataria nella Banca Famiglie.